



Università degli Studi di Siena
Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Laurea in CONSULENTE DEL LAVORO

REGOLAMENTO

Art. 1

E' istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza il Corso di Laurea in Consulente del Lavoro, appartenente alla Classe 2.

Art. 2 – Obiettivi

Il Corso di Laurea forma il Consulente del lavoro quale esperto giuridico-finanziario per la conduzione di un'organizzazione di lavoro (impresa o no) e per la gestione dei rapporti di lavoro. L'obiettivo è perseguito attraverso lo studio di attività formative di base (Statistica, Sociologia del lavoro, Storia del diritto, Lingue straniere), di attività caratterizzanti (Discipline privatistiche e pubblicistiche, Discipline lavoristiche e gestionali di impresa, Discipline economiche) e di attività integrative (Discipline economico-gestionali, Informatica, Discipline internazionalistiche, Discipline processualistiche, Discipline penalistiche).

Queste attività, e i crediti corrispondenti, sono fissate dalla tabella contenuta nel presente regolamento (all. 1).

Art. 3 – Comitato per la didattica

Il Comitato per la didattica del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro ha le competenze fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo, da quello di Facoltà così come specificato negli articoli seguenti.

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 4 – Ammissione

Sono ammessi al Corso di laurea in Consulente del lavoro gli studenti in possesso del Diploma di Scuola media Secondaria superiore.

Gli studenti, già frequentanti altri corsi di laurea, possono essere iscritti al Corso di laurea in Consulente del Lavoro previo riconoscimento degli esami sostenuti da parte del Comitato per la Didattica.

Art. 5 – Obbligo di frequenza

La frequenza [*alle lezioni*]* e la partecipazione (entrambe attestate dalla firma dei docenti sul libretto dello studente) al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Il controllo sulla frequenza è affidato direttamente al singolo docente.

Il Comitato per la didattica stabilisce, nel mese di maggio di ogni anno accademico, le modalità per favorire la frequenza degli studenti lavoratori ed equiparati.

Art. 6 – Attività Didattica

I corsi sono organizzati per quadrimestre.

Le lezioni dei corsi del I quadrimestre hanno inizio il 1° ottobre e terminano, di norma, il 30 novembre. Le lezioni del II quadrimestre hanno inizio il 7 gennaio e terminano, di norma, il 28 febbraio. Le lezioni del III quadrimestre hanno inizio il 1° aprile e terminano, di norma, il 31 maggio.

In ogni quadrimestre lo studente che intende frequentare, segue di norma, 110 ore di lezione. Il quadrimestre comprende e si conclude col periodo di esame.

Art. 7 – Crediti Formativi universitari (C.F.U.) – Moduli

I corsi sono “completi” quando si articolano in almeno 40 ore distribuite in non meno di tre giorni settimanali. I corsi sono “modulari” quando si articolano in almeno 20 ore distribuite in non meno di due giorni settimanali.

I Crediti Formativi Universitari sono attribuiti secondo la seguente scala di corrispondenza:

- corso “completo”, 40 ore di lezione più 160 ore di studio autonomo per circa 500 pagine di programma = 8 crediti;

- corso “modulare”, 20 ore di lezione più 80 ore di studio autonomo, per circa 250 pagine di programma = 4 crediti.

La didattica per piccoli gruppi è impartita per corsi modulari.

I seminari comportano studio assistito obbligatorio in aula per 20, 10 o 5 ore e studio autonomo rispettivamente per 80, 40 o 20 ore a studente, cui corrispondono rispettivamente 4, 2 o 1 credito. Sebbene i seminari non si concludano con una prova d’esame, implicano comunque una verifica a cura del docente, come, ad esempio, la preparazione di un testo scritto e correzione dello stesso.

I seminari sono assegnati ai professori di I e II fascia ai sensi dell’art. 15, comma 2, L. 341/90, ai ricercatori ai sensi dell’art. 32, comma 1, DPR 382/80, e ai professori a contratto ai sensi del Regolamento recante disposizioni per la disciplina dei professori a contratto di cui al DM 21.5.1998, n. 242.

I docenti responsabili del corso partecipano alla verifica della preparazione degli studenti in sede della relativa valutazione finale. Quando il corso è affidato per parti a più docenti questi dovranno coordinarsi ed esprimere il risultato del coordinamento.

Tutti i corsi devono prevedere almeno una prova in itinere secondo modalità prescelte dal singolo docente e comunicate agli studenti nel “Notiziario” o comunque all’inizio del corso. Tali prove potranno sostituire l’esame finale dei singoli moduli per i corsi integrati.

La prova finale attribuisce allo studente 10 crediti.

Il numero complessivo dei crediti necessario per conseguire la laurea deve essere pari a 180.

Art. 8 – Acquisizione di crediti formativi

Il Comitato per la didattica può riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità professionali certificate dalla normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso e per le quali sia stata stipulata apposita convenzione dalla Facoltà.

Art. 9 – Caducazione di crediti

Il Comitato per la didattica, nel mese di gennaio di ogni anno, valuta in tutto o in parte, per ogni studente fuori corso, l’obsolescenza dei crediti e fissa il numero dei medesimi da conseguire nell’anno accademico in corso per ottenere l’iscrizione all’anno successivo.

Art. 10 – Sessioni di esame di profitto e di laurea

I singoli appelli di ogni sessione sono disposti a quindici giorni di distanza ove possibile.

Sono previste quattro sessioni per gli esami di profitto:

I sessione: 2 appelli di norma dal 1° al 22 dicembre

II sessione: 2 appelli di norma dal 1° al 31 marzo

III sessione: 3 appelli di norma dal 1° giugno al 31 luglio

IV sessione: 1 appello di norma dal 20 al 30 settembre

Il calendario degli esami deve essere affisso con almeno un mese di anticipo. Eventuali variazioni (solo per posticipazione delle date) possono essere apportate per giustificati motivi e dietro autorizzazione del Presidente del Comitato per la didattica.

Per gli esami di laurea, sono previste cinque sessioni nei mesi di settembre/ottobre, dicembre, seconda metà di marzo, aprile e giugno/luglio.

TITOLO II – PROVE DI ESAME E TESI DI LAUREA

Art. 11 – Commissione di esame

Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal Presidente del Comitato per la didattica su proposta dei titolari degli insegnamenti e devono essere composte da almeno due membri, il titolare dell'insegnamento od un suo sostituto e un docente di materia affine o un ricercatore o un cultore della materia preventivamente segnalato dal Presidente della commissione al Presidente del Comitato per la didattica e al Preside.

Sui verbali degli esami dovranno essere apposte almeno due firme. Sui verbali di acquisizione crediti con attività formative diverse rispetto all'esame è sufficiente l'apposizione di un'unica firma.

Le modalità di svolgimento delle prove di esame vengono comunicate all'inizio del corso dal titolare dell'insegnamento, il quale ne resta, ad ogni effetto, unico responsabile anche quando abbia demandato l'interrogazione a singoli membri della Commissione.

La Commissione, può in via preliminare, mediante un colloquio orale o una prova scritta, accertare l'idoneità dello studente a sostenere l'esame.

Le commissioni degli esami di laurea devono essere composte da non meno di cinque membri, di cui almeno due professori. Può partecipare alla commissione non più di un cultore della materia e comunque in sovrannumero.

Art. 12 – Modalità degli esami

Il corso di lingua inglese, organizzato presso il centro linguistico di Ateneo, viene certificato con il PET (Preliminary English test).

I corsi di Informatica e Tirocinio, per quanto obbligatori, non si concludono con un esame ma con una prova di idoneità, da svolgersi secondo modalità stabilite dal docente e il cui risultato non può essere che positivo o negativo.

Tutti gli altri insegnamenti si concludono con un esame di profitto svolto in forma orale.

Lo studente può sostenere contemporaneamente più esami di profitto per gli insegnamenti facenti parte del medesimo settore scientifico-disciplinare.

Art. 13 – Tipologia della prova finale di laurea e determinazione dei voti¹

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto su un argomento di natura teorica.

In alternativa lo studente potrà conseguire la laurea sostenendo un colloquio contestuale nelle seguenti discipline: Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale, Diritto della Previdenza Sociale, Diritto Commerciale, Diritto Tributario, economia Aziendale.

La certificazione relativa all'esame di laurea risulta da un apposito verbale.

La tesi finale o il colloquio conclusivo saranno valutati dalla Commissione esaminatrice fino ad un punteggio massimo di 6 punti.

Ulteriori punti verranno attribuiti come segue

- il candidato si laurea in 3 anni: maggiorazione di 3 punti
- il candidato si laurea in quattro anni: maggiorazione di 1 punto
- il candidato ha fruito di una borsa di studio Erasmus: maggiorazione di 1 punto

Il voto di partenza del candidato è calcolato arrotondando i decimali, a partire dallo 0,20, all'unità superiore.

La valutazione finale è sempre espressa in centodecimi.

Art. 14 – Assegnazione della tesina di laurea e termini della richiesta

Lo studente può chiedere dal II anno l'assegnazione dell'argomento che sarà oggetto della tesina.

La richiesta è presentata ad uno dei docenti titolari di Corso ovvero ad un ricercatore d'intesa con il titolare dell'insegnamento.

¹ In considerazione di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento didattico di Ateneo, i comitati per la didattica del corso di laurea classe 31 e classe 2, rispettivamente nelle sedute del 14 febbraio 2002 e 28 giugno 2002, hanno deliberato di applicare gli artt. 16 e 13 dei rispettivi regolamenti didattici agli studenti lavoratori che si laureano in un numero di anni fino al doppio di quello normalmente previsto. Poiché il Regolamento didattico di Ateneo, all'art.21, dispone che "lo studente lavoratore svolge le attività didattiche e consegue i crediti relativi a ciascun anno accademico in due anni accademici", si rende necessario applicare i suddetti articoli agli studenti che hanno dichiarato di essere nello stato di studente lavoratore.

Periodicamente, il Comitato per la didattica procede ad una verifica del carico di tesi pendente su ogni docente della Facoltà; allo studente che ne faccia richiesta il Comitato può indicare uno o più docenti che si rendano disponibili per l'assegnazione della tesina in attuazione dell'obbligo dettata dall'art. 16 punto 7 Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 15 – Modalità di assegnazione e termini della domanda

Il docente firma la domanda di assegnazione allo studente, il quale la presenta in Segreteria ed in copia al Comitato per la didattica.

E' onere dello studente che abbia ottenuto una successiva assegnazione di tesina da altro docente, di comunicare al docente che gli abbia già assegnato una tesina in precedenza la rinuncia allo svolgimento della stessa.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve sempre farne personalmente domanda almeno un mese prima della data prevista per l'esame. Deroche a tale termine possono essere concesse, per giustificati motivi, dal Presidente del Comitato per la didattica (sentita la Segreteria della Facoltà).

TITOLO III – PIANI DI STUDIO

Art. 16 – Attività formative

L'elenco completo delle attività formative previste dal corso di laurea, con l'indicazione, per gli insegnamenti, del settore scientifico disciplinare, dell'articolazione in moduli e dei relativi crediti attribuiti, corrisponde alla tabella allegata (all. 1).

Art. 17 – Scelta del piano di studi

Lo studente non è tenuto a presentare il piano di studio individuale; egli dovrà attenersi alle attività formative previste dal corso di studi, specificate in dettaglio nel "Notiziario", ed alle relative regole sulla propedeuticità.

Per le attività a scelta libera o a scelta limitata su discipline della Facoltà la segreteria studenti verifica ex post la conformità alle regole sulla propedeuticità della Facoltà medesima..

Lo studente in trasferimento da altro corso di laurea è tenuto ad allegare alla propria domanda di iscrizione l'elenco degli esami eventualmente già sostenuti.

Art. 18 – Propedeuticità

Fermo restando che le propedeuticità non escludono la possibilità per lo studente di preparare in modo integrato un gruppo di materie del medesimo settore sostenendo i relativi esami nella stessa sessione, sono da considerarsi propedeutiche le seguenti discipline:

- *Istituzioni di diritto pubblico per:*à

tutte le altre discipline del settore IUS/09, tutte le discipline dei settori IUS/08, IUS/10, IUS/14.

- *Diritto privato per:*

tutte le altre discipline del settore IUS/01, tutte le discipline dei settori IUS/03, IUS/04, IUS/05, IUS/15.

- *Diritto privato e Istituzioni di diritto pubblico per:*

tutte le discipline dei settori IUS/07, IUS/12, IUS/13, IUS/17.

- *Diritto amministrativo per:*

tutte le altre discipline del settore IUS/10.

Ogni disciplina è da considerarsi propedeutica rispetto allo svolgimento di altre attività formative ad essa relative.

Art. 19 – Tutorato

Il Comitato per la didattica valuta i punti di crisi nella carriera degli studenti e predispone i provvedimenti opportuni. In particolare:

- cura la valutazione delle carenze iniziali degli iscritti e può promuovere forme congiunte di tutorato con gli istituti medi di provenienza degli studenti;

- affida a studenti anziani il compito di seguire le matricole nella predisposizione del loro percorso di studio;

- individua i docenti incaricati di valutare i ritardi presenti nei curricula degli studenti, di sollecitare gli studenti fuori corso e di sostenere gli studenti lavoratori e equiparati.

TITOLO IV - PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA

Art. 20 – Esami presso Università straniere

Gli esami sostenuti presso Università straniere, per le quali esiste una convenzione, un progetto di cooperazione universitario o un progetto ECTS, sono riconosciuti automaticamente. A tal fine si ricorre alla tabella di conversione dei crediti e dei voti utilizzata per i progetti ECTS.

Gli studenti che intendono seguire alcune materie in Università straniere, nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente, dovranno peraltro ottenere la preventiva approvazione da parte della apposita commissione, composta dal rappresentante Socrates, dal Coordinatore del PIC e dal Presidente del Comitato per la didattica o da un suo delegato.

Al rientro essi potranno inoltre ottenere il riconoscimento di esami o periodi di studio a condizione di aver frequentato unità didattiche complete ed aver superato l'esame previsto nell'Università di provenienza.

Periodi di ricerca per tesi o dottorato dovranno essere adeguatamente documentati.

Art. 21 – Esami degli studenti stranieri

Gli studenti potranno sostenere esami esclusivamente su corsi impartiti e frequentati nel semestre che coincide con la loro presenza.

Art. 22 – Riconoscimenti internazionali

Ai fini dei riconoscimenti internazionali i corsi di 40 ore avranno la seguente corrispondenza:

8 crediti = 10 crediti

I corsi di 20 ore avranno la seguente corrispondenza:

4 crediti = 5 crediti

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 – Passaggio al Corso di laurea

Gli studenti ancora iscritti al Diploma Universitario di primo livello in Consulente del Lavoro (vecchio ordinamento) potranno essere ammessi al nuovo Corso di laurea con la convalida, e conseguente abbreviazione di corso, di tutti gli esami comuni ai due piani di studio.

Gli esami sostenuti nel vecchio corso di Diploma, che non appaiano nel nuovo Corso di laurea, potranno essere convalidati o come esami a scelta o come parte di nuovi esami.

I diplomati della Scuola Diretta a Fini Speciali per Consulenti del lavoro potranno essere ammessi al nuovo Corso di laurea, come da delibera del Comitato per la didattica del 10.11.2000, e ferma restando la discrezionalità del Comitato per la didattica nella valutazione dell'obsolescenza del contenuto dei programmi d'esame a suo tempo sostenuti.

art. 24 – Permanenza nel D.U. di Consulente del Lavoro

Gli studenti ancora iscritti al vecchio Diploma Universitario di primo livello, che intendono concludere il loro curriculum nel medesimo ordinamento, potranno frequentare i corsi e sostenere i relativi esami secondo le modalità ed il calendario didattico stabiliti dalla Facoltà. A partire dall'anno accademico 2002/2003 i risultati ottenuti saranno soggetti alla valutazione di obsolescenza di cui al precedente art. 8. Sulla conseguente eventuale caducazione in tutto o in parte degli esami sarà data informazione agli interessati.

art. 25 – Norma finale

Per tutto quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, valgono le norme del Regolamento didattico di Ateneo e della Facoltà di Giurisprudenza.

*** L'obbligo di frequenza ai corsi è stato abrogato dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza nella seduta del 18.09.02. Resta ferma l'obbligatorietà della frequenza ai corsi di Informatica e Tirocinio.**

CORSO DI LAUREA IN CONSULENTE DEL LAVORO – Classe 2

INSEGNAMENTI		ORE	CREDITI
I anno			
IUS/19	Storia delle codificazioni moderne I	20	4
SPS/09	Sociologia del lavoro	40	8
IUS/09	Istituzioni di diritto pubblico	40	8
SECS-S/01	Statistica	40	8
IUS/01	Diritto privato	40	8
SECS-P/07	Economia aziendale	40	8
SECS-P/02	Economia del lavoro	20	4
IUS/10	Diritto amministrativo	40	8
INF/01	Informatica	20	4
	PET		6
Il anno			
IUS/07	Diritto del lavoro	40	8
IUS/15	Diritto processuale civile del lavoro	40	8
IUS/07	Diritto sindacale I e II	40	8
IUS/13	Diritto internazionale dell'economia	20	4
IUS/07	Relazioni industriali I e II	40	8
IUS/04	Diritto commerciale	40	8
IUS/04	Diritto del fallimento	20	4
III anno			
IUS/14	Diritto comunitario del lavoro I e II	40	8
IUS/07	Diritto della previdenza sociale I e II	40	8
IUS/12	Diritto tributario	40	8
IUS/17	Diritto penale del lavoro	40	8
	Tirocinio	60	12
A scelta dello studente; lo studente può acquisire i propri crediti liberi secondo le seguenti modalità:			
- negli insegnamenti presenti nella tabella ove siano attivati moduli ulteriori rispetto a quelli di base, oppure, previo parere favorevole del Comitato per la Didattica, in ulteriori insegnamenti della Facoltà per altri settori disciplinari			8
- nelle attività seminariali previste per il CdL			4
Prova finale			10
Totale			180

Possono essere organizzati seminari nei seguenti settori: IUS/19, SPS/09, IUS/09, SECS-S/01, IUS/01, SECS-P/07, SECS-P/02, IUS/10, INF/01, IUS/07, IUS/15, IUS/13, IUS/04, IUS/14, IUS/12, IUS/17.

Didattica per piccoli gruppi.

I corsi da 4 crediti nei settori di seguito elencati possono essere impartiti anche per didattica per piccoli gruppi: IUS/19, SPS/09, IUS/09, SECS-S/01, IUS/01, SECS-P/07, SECS-P/02, IUS/10, INF/01, IUS/07, IUS/15, IUS/13, IUS/04, IUS/14, IUS/12, IUS/17.